

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Atto di Indirizzo/mozione in merito alla concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale.

La Giunta Comunale

Premesso:

- Che la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana reca al comma 1: "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
- Che la L. 645/1952, di attuazione della citata XII disposizione transitoria, punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
- Che l'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993 n. 205 dispone che "(...) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi."(....);
- Che la libertà di associazione garantita e tutelata dall'art. 18 della Costituzione deve avvenire nel rispetto dei principi sopra citati;

Prendendo atto che

- la competenza della Giunta comunale a fornire indirizzi in materia di occupazioni di spazi, aree pubbliche, sale e altri luoghi di riunione di proprietà comunale;
- Rilevato che alcuni Comuni, sulla scorta di recenti episodi e manifestazioni che hanno inneggiato o propagandato ideologie naziste, fasciste e/o razziste, hanno approvato o si stanno attivando per approvare un atto di indirizzo al fine di ottenere uno specifico impegno al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione italiana per quanto concerne l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche;

Che l'amministrazione comunale di Salerno

- Sottolineando che la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana reca al comma 1: "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista"; - che la L. 645/1952, di attuazione della citata XII disposizione transitoria, punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista

dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;

- che l'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993 n. 205 dispone che "(...) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi."(...); - che la libertà di associazione garantita e tutelata dall'art. 18 della Costituzione deve avvenire nel rispetto dei principi sopra citati;

- che ai sensi del titolo I, Capo I art. 1 dello Statuto comunale "L'azione del Comune si ispira, nel contesto dell'Europa, ai valori fondamentali della pace, della fratellanza fra i popoli, dell'equità sociale e della solidarietà nonché al rispetto ed alla tutela della persona umana";

Ritenuto, pertanto, di fornire i seguenti indirizzi al fine di dare concreta attuazione e rafforzare le garanzie a tutela dei diritti sopra richiamati, prevedendo l'obbligo di allegare alla domanda di concessione - oltre ai dati e alle informazioni già richiesti - una dichiarazione esplicita che contenga i seguenti impegni del richiedente:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo;
- di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
- di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista;

Dato atto che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti C.o.s.a.p. e Polizia urbana, sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di fornire i seguenti indirizzi al fine di dare concreta attuazione e rafforzare le garanzie a tutela dei diritti sopra richiamati, prevedendo l'obbligo di allegare alla domanda di concessione - oltre ai dati e alle informazioni già richiesti - una dichiarazione esplicita che contenga i seguenti impegni del richiedente:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo;
- di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste

e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;

- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti; - di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista;

- dato atto che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti Cosap e Polizia urbana, sopra richiamati;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data _____ dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 C. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere celermente all'applicazione dei suddetti principi;

DELIBERA

a) di esprimere, per i motivi di cui in premessa l'indirizzo favorevole, alla luce dei principi sopra richiamati, alla previsione dell'obbligo di allegare alla domanda di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'utilizzo di sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale - oltre ai dati e alle informazioni già richiesti - una dichiarazione esplicita di adesione ai principi della Costituzione e 3 che contenga gli impegni del richiedente sopra indicati;

b) di precisare che i Responsabili dei Settori interessati provvederanno ad adeguare i modelli di concessione a quanto sopra indicato;

c) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.